



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 25 Maggio 1978

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - TEL. 73-55

AMM.NE PRESSO IL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI N. 6 - TEL. 73-55

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo indivisibile L. 3.000 - decorrenza dell'abbonamento 1 gennaio - 31 dicembre - le copie di numeri arretrati verranno spedite a coloro che avranno effettuato il versamento del canone entro il 31 marzo. Un fascicolo per l'anno corrente lire 100 - arretrati il doppio - All'estero prezzi raddoppiati. I numeri esauriti sono riprodotti in copia fotostatica e venduti al prezzo di L. 50 la facciata. I fascicoli disguidati dovranno essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. **INSERZIONI:** Le richieste di "inserzioni" vanno indirizzate esclusivamente all'AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI 6. Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo. Il costo dell'inserzione, determinato come segue: L. 1.000 per il titolo fino a tre righe o frazione di riga, in grassetto - L. 300 per ogni riga in più, sia del titolo che del testo, viene comunicato dal Servizio del Provveditorato al richiedente. Il canone degli abbonamenti e il costo delle inserzioni devono essere versati sul c/c postale n. 11/2946, intestato a: CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE "TESORERIA REGIONALE" - IL BOLLETTINO UFFICIALE DELL'ANNO IN CORSO È IN VENDITA PRESSO: LIBRERIA ITALO SVEVO, CORSO ITALIA 9/f - TRIESTE - CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO, VIA MERCATOVECCHIO, 13 - UDINE - CARTOLIBRERIA CENTRALE, VIA XXIV MAGGIO 3/a - GORIZIA - LIBRERIA MINERVA, P.ZZA XX SETTEMBRE - PORDENONE - IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE ANNATE PRECEDENTI È IN VENDITA PRESSO LA "EDITORIALE LIBRARIA", VIA S. FRANCESCO, 62/64 - TRIESTE.

AVVERTENZE: Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia" si pubblica in Trieste ed è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Giunta e del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la regione; nella TERZA, sono pubblicate le inserzioni concernenti concorsi, avvisi, bandi ecc.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 febbraio 1978, n. 083/Pres.

Nuovo regolamento per la pubblicazione e diffusione della carta tecnica regionale (L.R. 20.10.1967, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni).

pag. 877

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 maggio 1978, n. 0481/Pres.

Adozione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 879

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 febbraio 1978, n. 083/Pres.

Nuovo regolamento per la pubblicazione e diffusione della carta tecnica regionale (L.R. 20.10.1967, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23 e le modifiche di cui alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 44, contenenti i provvedimenti per la formazione e diffusione della carta tecnica del territorio regionale;

RICORDATO che con il proprio decreto 1° dicembre 1975, n. 02437/Pres., registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1976, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 4, foglio n. 168 (B.U.R. n. 20 del 29 marzo 1976) veniva adottato il «Regolamento per la pubblicazione e diffusione della carta tecnica del territorio regionale»;

CONSIDERATO come l'amministrazione regionale abbia potuto validamente avvalersi delle norme dell'art. 1 del citato regolamento, distribuendo alle amministrazioni e agli enti interessati copia degli elementi relativi al loro territorio, offrendo così uno strumento che si è dimostrato - tra l'altro - indispensabile per gli interventi necessari ad affrontare le vicende del dopo-terremoto;

RILEVATO, peraltro, come non sia stato possibile attuare le norme relative alla stampa e alla vendita degli elaborati, perchè indagini accurate compiute dagli uffici dell'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio hanno consentito di verificare, nelle vie brevi, l'indisponibilità delle ditte specializzate del settore ad accettare l'incarico di garantire la distribuzione e la vendita della carta secondo i termini e con le modalità prescritte nel regolamento, mentre è stata assicurata ampia disponibilità per quanto riguarda la stampa; da parte delle ditte viene infatti rappresentata la onerosità della installazione di depositi per la conservazione della carta e la difficoltà di garantire la distribuzione e la vendita a livello di capoluogo di provincia e ciò a causa della mole del complesso degli elementi;

RILEVATO come sia indispensabile superare tale situazione di stallo, così da porre a disposizione di tutti gli interessati gli elementi di cui trattasi;

- OMISSIS -

essere di volta in volta autorizzata dal direttore dell'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Trieste, addì 2 febbraio 1978.

A. COMELLI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 marzo 1978 — Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia — Reg. n. 4, foglio n. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 maggio 1978, n. 0481/Pres.

Adozione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la L.R. 9 aprile 1968, n. 23, prevedeva la istituzione del piano urbanistico regionale e di tutta la restante struttura organizzativa ed amministrativa dei piani di livello subordinato all'interno della Regione e che, con la introduzione dell'istituto dei comprensori, doveva consentire possibilità operative più agili ed incisive di quanto previsto dalla legge urbanistica statale;

RICORDATO che l'Amministrazione regionale disponeva la formazione del piano, e contestualmente affidava studi e ricerche di ambito generale e settoriale, i cui risultati confluivano nello strumento in elaborazione;

CONSIDERATO, altresì, che con il maturarsi dell'esperienza venivano alla luce non pochi problemi di interpretazione giuridica, anche in relazione al parallelo svilupparsi, a scala nazionale, della problematica della gestione dell'urbanistica;

RICORDATO, pertanto, che la normativa urbanistica regionale veniva così rivista ed integrata, nell'intento di rendere maggiormente efficace il sistema di pianificazione e l'attuazione delle norme di piano, con la formazione della L.R. 17 luglio 1972, n. 30, le cui più significative novità si possono così sintetizzare: nella redazione ed approvazione del piano urbanistico regionale in due fasi, la prima costituita da un quadro di riferimento generale valevole sull'intero territorio regionale, la seconda da approfondimenti e specificazioni per ciascuna zona socio-economica, con la contestuale rielaborazione della materia della pianificazione comprensoriale, ridefinendo i contenuti di quei piani e modificando la composizione delle assemblee consortili;

RICORDATO che l'elaborazione della «Ipotesi di piano urbanistico regionale del Friuli-Venezia Giulia», curata dall'Assessorato dell'urbanistica, d'intesa con altri uffici veniva completata nei primi mesi del 1972 e su di essa il Presidente della Giunta regionale invitava i Comitati zonali di consultazione (lettera n. 5847 del giorno 31 luglio 1972) ad esaminare quello strumento e ciò ai sensi dell'art. 5 delle norme urbanistiche regionali;

CONSIDERATO che all'invito rispondevano le zone: Settima (Bassa Friulana e Lagunare) in data 22 settembre 1972, Seconda (Pedemontana Occidentale) il 22 novembre 1972, e Quarta (Pordenonese e Sacilese) il 23 novembre 1972 e che mancando le risultanze delle consultazioni relative alle altre zone, il giorno 5 febbraio 1973 si rivolgeva ad esse un ulteriore invito a volersi pronunciare; veniva così presentato il parere da parte della Quinta zona (Codroipese-Sanvitese), nel mese di febbraio 1973;

SOTTOLINEATO che dell'«Ipotesi di piano» veniva, peraltro, curata una diffusione più vasta, così che su di essa si pronunciavano ancora due Amministrazioni provinciali (Udine e Pordenone), ventiquattro Comuni, sei fra organizzazioni ed enti diversi;

RICORDATO che, come previsto dalla legge, veniva chiesto anche il parere del Comitato regionale economico-sociale, che formulava, in data 31 ottobre 1972, un giudizio sostanzialmente favorevole, pur con talune critiche e riserve su aspetti settoriali;

RILEVATO che, compiuta questa consultazione, l'Amministrazione regionale decideva, con delibera n. 787 del giorno 20 marzo 1973 di trasmettere il progetto al Consiglio regionale;

RICORDATO che il Consiglio regionale la esaminava e discuteva assieme al programma economico per gli anni 1971-1975 e che su di esso, al termine di un'ampia discussione, esprimeva il proprio assenso nella seduta del giorno 19 aprile 1973;

SOTTOLINEATO che, dopo nuovi approfondimenti e perfezionamenti suggeriti dalle consultazioni compiute, il progetto di Piano veniva sottoposto, nel gennaio 1975, al parere del Comitato urbanistico regionale, che si esprimeva sul progetto con il voto numero 1/1975 nella riunione del giorno 22 gennaio 1975, dando su di esso un parere favorevole, con rilievi e proposte di integrazione non sostanziali;

RICORDATO che gli uffici dell'Amministrazione regionale curavano quindi l'introduzione nel progetto delle ulteriori integrazioni, conseguenti ai pareri raccolti nelle consultazioni ed al voto del Comitato urbanistico regionale e che la Giunta regionale, alla conclusione di questa fase, autorizzava la stampa del progetto, così da dare corso alla procedura del deposito (deliberazione n. 641 del giorno 16 marzo 1976);

RILEVATO, altresì, che la stessa Giunta — con la deliberazione n. 3609 del giorno 2 novembre 1976 — disponeva l'introduzione nelle norme di attuazione di un articolo — il n. 61 — per rispondere alla necessità di predisporre, con una successiva variante, direttive per la organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate dal terremoto, come pure per la redazione dei piani comprensoriali previsti dall'art. 15 della L.R. n. 33 del 21 luglio 1976;

CONSIDERATO che la riserva circa la data di deposito del piano veniva sciolta con la deliberazione giuntale numero 3880 del giorno 23 novembre 1976, che la fissava nel giorno 1° dicembre 1976 e che il progetto veniva ritualmente depositato sia presso gli uffici regionali che presso tutti i Comuni della regione;

RICORDATO che di ciò veniva data notizia con la pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 97 del giorno 20 novembre 1976, pag. 1651 e sui quotidiani «Il Piccolo», «Il Messaggero Veneto» e sul «Primoski Dnevnik» del giorno 28 novembre 1976 e che un manifesto con l'avviso di deposito veniva affisso in tutti i Comuni della regione;

CONSIDERATO, altresì, che gli uffici curavano anche la distribuzione del progetto alle autorità, agli enti pubblici e privati, alle componenti politiche, economiche e culturali della comunità regionale, direttamente interessati o comunque coinvolti nella tematica dell'assetto del territorio;

CONSIDERATO che il termine finale del deposito — termine a carattere meramente ordinatorio — veniva dapprima fissato alla fine del mese di maggio 1977 (deliberazione giuntale n. 3932 del giorno 1° dicembre 1976) e quindi prorogato al 30 giugno 1977 (deliberazione giuntale n. 1529 del giorno 2 maggio 1977);

RITENUTO di precisare che gli elaborati del progetto del piano regionale, depositato il 1° dicembre 1977, sono i seguenti:

1. relazione (Volume 1°/1, per 203 pagine) e Tavole allegare (Volume 1°/2, con 121 tavole),
2. norme di attuazione di piano (Volume 2°, di pagine 45),
3. cartografia: schema di assetto territoriale (scala 1 : 50.000),
4. cartografia: ambiti di tutela ambientale (scala 1 : 25.000);

RICORDATO che l'Amministrazione regionale sollecitava il dibattito sul progetto e si dichiarava aperta ad accogliere, per quanto ciò non fosse previsto dalla normativa urbanistica regionale vigente, ogni contributo collaborativo utile al miglioramento del piano (circolare n. PB/5380/B.2.1 del giorno 17 novembre 1976) e che tale invito alla formulazione di contributi collaborativi veniva rivolto ancora una volta con la circolare n. PB/2337/B.2.1 del giorno 10 maggio 1977;

CONSIDERATO che all'Amministrazione regionale giungevano n. 133 contributi così specificati, dei quali alcuni anche successivamente alla scadenza del periodo di deposito e che la Giunta regionale ha stabilito comunque di prendere in esame:

- n. 1 - Snia Viscosa - Milano
- n. 2 - Consorzio Comunità Collinare del Friuli
- n. 3 - Comune di Cormons
- n. 4 - Comune di Vajont
- n. 5 - Comune di Vajont
- n. 6 - Snia Viscosa
- n. 7 - Società Italcementi - Bergamo
- n. 8 - Consorzio Sanitario Goriziano
- n. 9 - Unione delle Associazioni Piccole Industrie
- n. 10 - Direzione Lavori Genio Militare - Udine
- n. 11 - Società Sirmio di Tacchi G. - S.a.s.
- n. 12 - S.p.A. Panzano Golfo s.r.l.
- n. 13 - I.T.MAR S.p.A. - Monfalcone

- n. 14 - Comune di Claut
- n. 15 - Comune di Reana del Roiale
- n. 16 - Comune di Barcis
- n. 17 - Comune di Erto e Casso
- n. 18 - Comune di Cimolais
- n. 19 - Direzione lavori genio militare - Udine
- n. 20 - Federazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo - Unione commercianti della Provincia di Trieste
- n. 21 - Comando I° Regione Aerea - Direzione Demanio
- n. 22 - Comune di Andreis
- n. 23 - Consorzio Urbanistico Intercomunale - Pordenone
- n. 24 - Gruppo di Agricoltori - Comune di Reana del Roiale
- n. 25 - Società Adriatica Gestione Agricole - Cervignano del Friuli
- n. 26 - Comune di Brugnera
- n. 27 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno
- n. 28 - Comune di Bicinicco
- n. 29 - Sig. Mulinaris Noè Raimondo
- n. 30 - Comune di Camino al Tagliamento
- n. 31 - Comune di Moraro
- n. 32 - Comune di Prato Carnico
- n. 33 - Federazione regionale delle Unioni agricoltori
- n. 34 - Ministero della Marina Mercantile - Capitaneria di Porto - Trieste
- n. 35 - Comune di Lignano Sabbiadoro
- n. 36 - Comune di Santa Maria La Longa
- n. 37 - Comunità Montana Canal del Ferro - Val Canale
- n. 38 - Regione Veneto
- n. 39 - Comune di Verzegnis
- n. 40 - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
- n. 41 - Comune di Torviscosa
- n. 42 - Consorzio di Bonifica del Brancolo
- n. 43 - Consorzio di Bonifica Acque dell'Agro Monfalconese
- n. 44 - Comune di Villa Vicentina
- n. 45 - Comune di Preone
- n. 46 - Aereo Club - Trieste
- n. 47 - Sig. Angelo Salvagno - Pulfero
- n. 48 - Comune di Cordenons
- n. 49 - Ente per la Zona Industriale di Trieste
- n. 50 - Agricola Isontina
- n. 51 - Zanussi S.p.A.
- n. 52 - Federazione Regionale degli Industriali
- n. 53 - Comune di Dignano
- n. 54 - Comune di Grado
- n. 55 - Comune di Gradisca d'Isonzo
- n. 56 - Comune di Ronchis
- n. 57 - Comune di Trieste
- n. 58 - Comune di Chiusaforte
- n. 59 - Comune di Sedegliano
- n. 60 - Alleanza Contadina - Trieste

- n. 61 - Comune di Premariacco
 n. 62 - Comunità Montana Valli del Natisone
 n. 63 - Comune di Polcenigo
 n. 64 - Consorzio Bonifica «Isola Morosini»
 n. 65 - Comune di Grimacco
 n. 66 - Comune di Savogna
 n. 67 - Circoli Culturali Sloveni della provincia di Udine e Unione degli Emigrati del Friuli-Venezia Giulia
 n. 68 - Unione Culturale Economica Slovena - Trieste
 n. 69 - Federazione regionale degli Artigiani
 n. 70 - Comunità Montana del Carso
 n. 71 - Comune di Monrupino
 n. 72 - Cittadini di Rivignano
 n. 73 - Comune di Pordenone
 n. 74 - Comune di S. Dorligo della Valle
 n. 75 - Circolo «Comunità e Cultura» - S. Pietro al Natisone
 n. 76 - Comunità Montana del Collio
 n. 77 - Comune di Savogna d'Isonzo
 n. 78 - Comune di Cormons
 n. 79 - Immobiliare Agricola Giuliana
 n. 80 - Collegio Professionale Periti Agrari - Udine
 n. 81 - Comune di Ampezzo
 n. 82 - Comune di Pontebba
 n. 83 - Comunità Montana della Carnia
 n. 84 - Comune di Codroipo
 n. 85 - Comune di Turriaco
 n. 86 - Consorzio di Bonifica Stradalta Sinistra Tagliamento - Udine
 n. 87 - Comune di Sgonico
 n. 88 - Comune di Cividale
 n. 89 - Capitaneria di Porto - Monfalcone
 n. 90 - Sezione di Monfalcone del Partito Socialista Italiano
 n. 91 - Comune di Varmo
 n. 92 - Unione dei Consorzi di Bonifica - Udine
 n. 93 - Comune di Bagnaria Arsa
 n. 94 - Comune di S. Giovanni al Natisone
 n. 95 - Comune di Palmanova
 n. 96 - Alleanza Provinciale Coltivatori - Gorizia
 n. 97 - Comune di Duino-Aurisina
 n. 98 - Comune di S. Vito al Torre
 n. 99 - Comune di Basiliano
 n. 100 - Comune di Visco
 n. 101 - Comune di Coseano
 n. 102 - Comune di Vito di Fagagna
 n. 103 - Comune di Montereale Valcellina
 n. 104 - Comune di Aquileia
 n. 105 - Comune di Maniago
 n. 106 - Comune di Staranzano
 n. 107 - Comune di Buttrio
 n. 108 - Comune di Flaibano
 n. 109 - Comune di Tavagnacco
 n. 110 - Comune di Fiume Veneto
 n. 111 - Comune di Pasian di Prato
 n. 112 - Comune di Doberdò del Lago
 n. 113 - Comune di Cormons
 n. 114 - Comunità Montana Meduna - Cellina
 n. 115 - Comune di Aiello del Friuli
 n. 116 - Comune di Gorizia
 n. 117 - Comune di Spilimbergo
 n. 118 - Comune di Precenicco
 n. 119 - Federazione regionale dei coltivatori diretti
 n. 120 - Comune di Farra d'Isonzo
 n. 121 - Consorzio per lo Sviluppo industriale - Monfalcone
 n. 122 - Comune di Corno di Rosazzo
 n. 123 - Comune di Aviano
 n. 124 - Comune di S. Canzian d'Isonzo
 n. 125 - Comune di Pozzuolo del Friuli
 n. 126 - Comune di Manzano
 n. 127 - Comune di Carlino
 n. 128 - Comune di Martignacco
 n. 129 - Comunità Montana del Gemonese
 n. 130 - Comune di Latisana
 n. 131 - Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento
 n. 132 - Comune di Pavia di Udine
 n. 133 - Consulta dell'Udinese;

RICORDATO che sui contributi collaborativi è stato svolto un approfondito esame istruttorio da parte del Servizio della Pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, attraverso anche numerose riunioni con gli enti od uffici interessati;

CONSIDERATO che i contenuti relativi agli apporti collaborativi possono sostanzialmente suddividersi in tre categorie:

- a - apporti collaborativi riguardanti l'impostazione generale e metodologica del piano regionale;
- b - apporti collaborativi sottolineanti la non conformità fra le indicazioni dei piani di grado subordinato vigenti nei Comuni e talune indicazioni grafiche del Piano regionale con particolare riguardo agli «ambiti»;
- c - apporti collaborativi con specifiche richieste di perfezionamento del contesto operativo con particolare riguardo alla normativa di Piano;

SOTTOLINEATO che, per quanto riguarda gli apporti di cui al precedente punto a), in considerazione del loro carattere di generalità, essi potranno eventualmente essere accolti nell'ambito della revisione del Piano urbanistico regionale prevista dall'art. 61 delle norme di attuazione;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli apporti di cui al punto b) è necessario sottolineare che:

- 1) in relazione al carattere indicativo degli «ambiti» grafici del Piano (che devono essere considerati non già alla stregua della zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali bensì quali ampi «campi di determinazione» delle politiche territoriali regionali), essi possono ammettere al loro interno anche destinazioni d'uso dei piani di grado subordinato diverse, per quan-

to non in sostanziale contrasto con le finalità generali della pianificazione territoriale;

- 2) pertanto non si può configurare un contrasto fra le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, che rimangono comunque in vigore ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 23/1968 e successive modificazioni sino all'adozione di strumenti urbanistici conformi al piano regionale, e l'articolazione spaziale degli «ambiti»;
- 3) anche per quanto riguarda gli ambiti di tutela ambientale essi possono trovare modificazioni e adattamenti in sede di pianificazione subordinata, pur essendo già in vigore le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 55 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli apporti di cui al precedente punto c) si è ritenuto di accogliere, nella misura massima possibile, tutte le richieste che potessero essere considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi del piano regionale;

VISTA la legge regionale n. 23/1968 e successive modificazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1324 del giorno 19 aprile 1978;

DECRETA

1 - E' adottato il progetto definitivo del Piano urbanistico regionale generale, con le seguenti modificazioni:

A - Norme di attuazione

Art. 32 - I° comma

Il primo capoverso del punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) La superficie territoriale (st) comprendente le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dai piani regolatori comprensoriali, intercomunali, comunali o dai programmi di fabbricazione alla rete principale della viabilità».

Art. 35:

Al II° comma la frase «Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione» è sostituita con «Nel caso di interventi edilizi non compresi in piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata».

La frase «sempre nel rispetto degli indici di fabbricabilità di cui al precedente comma» del 3° comma va soppressa.

Art. 37

Al I° comma la «zona omogenea D5 - corrispondente agli allevamenti a carattere industriale esistenti e di progetto» e, conseguentemente, l'ultimo comma dello stesso sono soppressi.

Al VII° comma sostituire «in alcun caso» con «di norma».

Art. 38:

Il II° comma è sostituito dal seguente:

«In tale zona sono ammessi esclusivamente interventi riguardanti:

- 1 - edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153;
- 2 - edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);
- 3 - edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;
- 4 - edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale».

Dopo il III° capoverso inserire il seguente comma:

«Nel caso di edifici di cui al precedente punto 4 dovrà essere garantita una distanza dai centri abitati non inferiore a ml. 300».

Al IV° comma la normativa riguardante la zona omogenea E1 è sostituita dalla seguente:

«Zona omogenea E1 - Le norme dei piani di grado subordinato dovranno escludere rigorosamente nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

In tale zona potrà essere ammesso l'adattamento e la ricostruzione delle malghe esistenti, nonchè l'inserimento delle attrezzature edilizie necessarie per l'incentivazione delle attività silvo-zootecniche.

Potranno ammettersi, inoltre, attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività alpinistiche, sciistiche, escursionistiche (rifugi, bivacchi, ecc.), con un indice di fabbricabilità (if) non superiore a 0,01 mc/mq.

Sono ammessi altresì il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti, in funzione delle attività di cui ai commi precedenti.

In tale zona, limitatamente alle attività di cui al III° comma, i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati e piani di lottizzazione convenzionata».

Sempre al IV° comma la normativa riguardante la zona omogenea E2 è sostituita dalla seguente:

«Zona omogenea E2 - Le norme dei piani di grado subordinato dovranno escludere rigorosamente nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

In tale zona potrà essere eccezionalmente ammesso l'adattamento e la ricostruzione delle strutture edilizie connesse alle attività zootecniche e forestali, nonchè la costruzione di attrezzature edilizie relative ad attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali.

Potranno ammettersi, inoltre, attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività escursionistiche con un indice di fabbricabilità fondiario (if) non superiore a 0,01 mc/mq.

Sono ammessi, altresì, il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione delle attività di cui ai commi precedenti.

In tale zona i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati e piani di lottizzazione convenzionata».

Sempre al IV° comma la normativa riguardante la zona omogenea E3 è sostituita dalla seguente:

«Zona omogenea E3 - Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione di edifici di cui al precedente punto 1) con un indice di fabbricabilità fondiaria (if) non superiore a 0,02 mc/mq.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai punti 2), 3) e 4), nonchè per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto 1) dovrà essere stabilito in sede di pianificazione subordinata, avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Gli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno, di norma, essere esclusi dalle zone omogenee E3 ricadenti entro il perimetro dei parchi naturali di cui al precedente articolo 28.

In tale zona i piani di grado subordinato potranno ammettere interventi infrastrutturali a servizio delle attività di cui ai commi precedenti, a condizione che essi non comportino alterazioni del delicato equilibrio idrogeologico delle zone stesse.

Nell'ambito delle zone in cui sia eventualmente ammessa la costruzione di edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata».

Sempre al IV° comma la normativa riguardante la zona omogenea E4 è sostituita dalla seguente:

«Zona omogenea E4 - Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione di edifici di cui al precedente punto 1) con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nonchè per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto 1), dovrà essere stabilito in sede di piani subordinati, avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Gli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno di norma essere esclusi dalle zone omogenee E4 ricadenti entro il perimetro dei parchi naturali di cui al precedente articolo 28.

Nell'ambito delle zone in cui sia ammessa la costruzione degli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4), i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata».

Sempre al IV° comma la normativa riguardante la zona omogenea E5 è sostituita dalla seguente:

«Zona omogenea E5 - In considerazione della loro elevata suscettività tali zone dovranno essere riservate esclusivamente all'attività produttiva agricola.

Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione degli edifici di cui al precedente punto 1) con un indice di fabbricabilità fondiaria (if) non superiore a 0,03 mc/mq.

Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole sempre in relazione

agli edifici di cui al comma precedente potranno essere adottati indici dimensionali superiori fino ad un massimo di 0,05 mc/mq, previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nonchè per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto 1), dovrà essere stabilito in sede di piani subordinati, avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Nell'ambito delle zone ove sia ammessa la costruzione degli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata».

Sempre al IV° comma la normativa riguardante la zona omogenea E6 è sostituita dalla seguente:

«Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione di edifici di cui al precedente punto 1) con indice di fabbricabilità (if) non superiore a 0,03 mc/mq.

Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole, sempre in relazione agli edifici di cui al comma precedente potranno essere adottati indici dimensionali superiori, fino ad un massimo di 0,05 mc/mq, previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nonchè per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto 1), dovrà essere stabilito in sede di piani subordinati avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Nell'ambito delle zone ove sia ammessa la costruzione degli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata».

Art. 53:

Aggiungere un ulteriore comma con la seguente formulazione:

«Nell'ambito del territorio regionale interessato dalle Comunità montane di cui alla L.R. 4 maggio 1973, n. 29 tali fasce possono essere ridotte alla metà».

Art. 54:

Al termine del II° comma inserire: «computate dalla rotaia più esterna».

Art. 57:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sino all'adozione dei piani comprensoriali o dei piani regolatori comunali ed intercomunali o dei programmi di fabbricazione conformi alle indicazioni del presente piano, nelle zone destinate ad uso agricolo o forestale od equiparabili ad esse dagli strumenti urbanistici vigenti e, per i comuni privi di strumenti urbanistici approvati, nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971, ferma restando la regolamentazione urbanistica vigente relativa agli altri interventi edilizi ovvero agli ampliamenti degli edifici esistenti, potranno essere autorizzati nuovi inter-

venti edilizi a carattere residenziale, connessi con l'attività agricola, a condizione che l'indice di fabbricabilità fondiaria non sia superiore a 0,03 mc/mq.»

Art. 58:

Inserire al primo comma dopo «sino all'adozione del relativo piano comprensoriale» la frase «e, comunque, non oltre 5 anni dalla data di approvazione del presente piano».

Allegato A

Il punto 3) è soppresso in quanto il problema degli oneri di urbanizzazione ha subito un'organica regolamentazione con la legge n. 10 del 1977 recante norme sulla edificabilità dei suoli e con gli adempimenti regionali e comunali attuativi.

I criteri metodologici relativi alla zona omogenea D4 corrispondente agli insediamenti industriali per attività estrattive sono soppressi in quanto la materia sarà regolata in modo organico nell'ambito dell'apposito piano-cave in corso di redazione.

Allegato C

Inserimento dell'ambito di tutela del «Bosco di San Marco» in Comune di Aquileia contraddistinto dal numero E24.

Allegato I

Inserimento fra i Comuni dell'«Isola produttiva della sedia» del Comune di Premariacco.

B - Schema di assetto territoriale - cartografia in scala 1:50.000

- 1 - indicazione dell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno secondo la perimetrazione allegata al D.M. 3 luglio 1970;
- 2 - limitazione dell'agglomerato industriale di Pordenone alle aree comprese fra la SS 251 e la provinciale Pordenone - Oderzo;
- 3 - indicazione della linea elettrica a 380 KV di alimentazione della zona industriale dell'Aussa-Corno;
- 4 - classificazione come strada primaria di quella che svolge funzioni di penetrazione alla zona industriale dell'Aussa-Corno;
- 5 - classificazione come porto industriale delle attrezzature portuali dell'Aussa-Corno;
- 6 - inserimento tra i porti ed approdi turistici di quello di Punta Faro in comune di Lignano Sabbiadoro;
- 7 - rettifica del perimetro della zona franca prevista dal trattato di Osimo, erroneamente indicato;
- 8 - rettifica del tracciato primario di collegamento tra la città di Trieste e il Valico di Rabuiese;
- 9 - rettifica del perimetro dell'agglomerato industriale di interesse regionale di Trieste;
- 10 - indicazione delle aree di imbonimento tra il torrente Ospio ed il canale industriale nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di Trieste;

11 - eliminazione della simbologia di porto turistico in corrispondenza di Belvedere di Aquileia in comune di Aquileia;

12 - correzione del tracciato fra Cattinara ed il Molo VII di Trieste secondo l'ipotesi «A mare»;

13 - esclusione dagli ambiti delle attrezzature portuali delle aree dell'Arsenale San Marco e dell'Italsider, comprendendole nell'agglomerato industriale di interesse regionale di Trieste, nonché di quelle dell'attuale sede del Mercato Ortofrutticolo di Trieste e del Museo del Mare, comprendendole nell'ambito del sistema insediativo di Trieste;

14 - inserimento fra le indicazioni del Piano regionale del «centro di ricerca» di Miramare;

15 - inserimento fra le ferrovie a doppio binario di progetto del tratto di linea compresa tra Fogliano, Gorizia e Cormons;

16 - inserimento fra gli ambiti dei sistemi insediativi di quello corrispondente al Centro di Borgnano in Comune di Cormons;

17 - inserimento tra le indicazioni del Piano di quelle relative alle malghe di Glazzat Bassa, Ielus e Poccet in Comune di Pontebba;

18 - stralcio del progetto relativo al Canale della Libertà sostituendolo con quello relativo ai lavori di potenziamento dell'attuale canale Ledra;

19 - inserimento fra gli ambiti di tutela ambientale di quello corrispondente alla Pineta S. Marco in Comune di Aquileia contraddistinto con il numero E24.

C - Ambiti di tutela ambientale. Cartografia in scala 1:25.000

Inserimento fra gli ambiti di tutela di quello corrispondente alla Pineta di S. Marco in Comune di Aquileia contraddistinto con il numero E24.

2 — Viene dato mandato all'Assessorato della Pianificazione e del Bilancio di avviare gli studi e le ricerche necessarie alla revisione del Piano urbanistico regionale generale, ai sensi dell'art. 61 delle Norme di attuazione, in armonia con il Piano di sviluppo e di rinascita previsto dalla legge 546, avuto riguardo agli orientamenti emersi in sede di apporti collaborativi con particolare riguardo:

— all'approfondimento delle problematiche relative al settore primario, al fine di porre in essere misure più rigorose per la tutela delle aree di maggiore suscettività agricola;

— alla revisione delle previsioni relative ai nuovi interventi viari in accoglimento, in particolare, delle indicazioni fornite dai Comuni del Gemonese, del Palmarino e di quelli a nord di Udine;

— alla revisione del sistema degli agglomerati industriali di interesse regionale.

3 — L'Assessorato della Pianificazione e del Bilancio è autorizzato a inviare ai sensi ed agli effetti del secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 23/68 e successive modificazioni, copia del progetto di Piano urbanistico regionale generale al Ministero dei Lavori Pubblici.

Trieste, 5 maggio 1978.

A. COMELLI